



**Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena**

DECRETO n. 2 del 12/01/2024

**OGGETTO: TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA, ART. 2, COMMA 9-BIS, L. 241/1990.
PROVVEDIMENTI.**

IL SINDACO

RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:

- l'art. 2 che disciplina la fattispecie della conclusione del procedimento, stabilendo, al primo comma, che "*ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso*";
- il comma 6 del citato articolo 2 il quale stabilisce che "*I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte*";

DATO ATTO che:

- gli stessi termini procedurali sono demandati ad apposita disciplina regolamentare;
- la regolamentazione dei termini del procedimento si interseca con l'istituto del "silenzio significativo", nelle sue varie tipologie (silenzio assenso, silenzio rigetto);
- la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo e le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti (comma 8 art.2 L. n.241/90 e ss.mm e ii.);

DATO ATTO ancora, pertanto, che, in ossequio alla normativa sopra citata, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro il termine di trenta giorni;

RAMMENTATO che, ai sensi dell'art.2 bis della L. n.241/90, disciplinante le "conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento", articolo introdotto dall'art. 7, c.1, della L. n. 69/2009, le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;

VISTA la Legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012) con la quale, tra l'altro, veniva innovato l'articolo 2, comma 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di conclusione del procedimento amministrativo e poteri sostitutivi, più recentemente modificato dal D.L. 77 del 31.05.2021 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

CONSIDERATO che il legislatore, al fine di tutelare il cittadino dall'inerzia e dai ritardi della pubblica amministrazione ha previsto specifici obblighi in capo all'Amministrazione, in particolare disponendo, tra l'altro:

- al comma 9-bis: "L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. ... omissis";
- al comma 9-ter: "Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.";
- al comma 9-quater: "Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";
- al comma 9-quinquies: "Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.";

RILEVATO che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, giusto e disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 sopra citati e ss.mm e ii., per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano;

VISTO l'art. 97, comma 4 del D.lgs 267/2000 che stabilisce tra l'altro che "Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività";

VISTO altresì l'art. 23 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.C. n. 46 in data 03.05.2011, che tratta, tra l'altro del ruolo del Segretario in relazione all'inerzia o al ritardo da parte dei responsabili interessati;

CONSIDERATO che:

- l'art. 50, comma 10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi attribuendo e definendo, nel contempo, anche gli incarichi dirigenziali;
- l'art. 17, comma 4, del vigente Statuto comunale stabilisce che il Sindaco, tra l'altro, sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario Generale;

RITENUTO, pertanto, in virtù del ruolo di coordinamento e di sovrintendenza alle funzioni dei Dirigenti/Responsabili di servizio titolari di Posizioni Organizzative, attribuitogli dalla Legge e dal Regolamento sopra citato, di individuare nel Segretario Generale dell'ente la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile interessato inadempiente e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990;

SENTITA in merito la disponibilità del dirigente in parola;

DECRETA

- 1) **DI INDIVIDUARE**, per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, nella persona del Segretario Generale dell'ente la figura apicale cui attribuire, per tutti i procedimenti, il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile interessato inadempiente e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990.-

**Sottoscritta dal SINDACO
(VENTURELLI DAVIDE)
con firma digitale**